



**UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BRESCIA**
SETTORE RISORSE ECONOMICHE

Università degli studi BRESCIA
AOO - Amministrazione Generale
Prot n° 0022485 del 14/12/2012
Div. 1 Sez. 1.1

U S C I T A

OGGETTO: D.lgs 9 novembre 2012, n. 192
– lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni
commerciali

AL DIRIGENTE DEL SETTORE ACQUISTI, EDILIZIA E
SICUREZZA

AI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DEI DIPARTIMENTI

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO
DI ATENEIO

AL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITÀ, BILANCIO,
TESORERIA E FINANZA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA E
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L O R O S E D I

E, P.C., **AL DIRETTORE GENERALE**

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI AGLI STUDENTI

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ICT

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTROLLO,
VALUTAZIONE E REPORTING

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

AL RESPONSABILE DELL'U.O.C. TRATTAMENTO
ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

AL RESPONSABILE DELL'UOC COMUNICAZIONE

AL RESPONSABILE DELL'UOC SANITA'

LORO SEDI

indirizzo PEC

dii@cert.unibs.it

dimi@cert.unibs.it

dicatam@cert.unibs.it

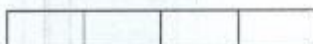
dem@cert.unibs.it

digi@cert.unibs.it

dmmmt@cert.unibs.it

dscs@cert.unibs.it

dsmc@cert.unibs.it





In relazione a quanto indicato in oggetto, facendo seguito alle precedenti disposizioni interne denominate "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9, c.1, lett. a, punti 1 e 2, D.L. 1.7.2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009, n. 102", approvate con delibera consigliare n. 225/14407 del 23.12.2009, si forniscono di seguito nuove e ulteriori disposizioni introdotte dal d.lgs 9 novembre 2012, n. 192, che è intervenuto apportando varie modifiche al precedente d.lgs 9 ottobre 2001, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Si richiamano inoltre, per una trattazione completa dell'argomento, le disposizioni fornite con circolare interna prot. 0004513 del 21/03/2012 in tema di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari fornite con circolari interne prot. 0020834 del 18/10/2010 e prot. 0003229 del 18/02/2011.

SINTESI DECRETO LEGISLATIVO 192/2012

Il d.lgs 192/2012, allegato alla presente nota, a cui si rimanda per una puntuale e completa lettura delle disposizioni, ha previsto:

Art. 1 – Ambito di applicazione - applicabilità delle disposizioni ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Le disposizioni del decreto non trovano applicazione per:

- debiti oggetto di procedure concorsuali;
- pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

Art. 2 – Definizioni – sono fornite le definizioni di *transazione commerciale*, *pubblica amministrazione*, *imprenditore*, *interessi moratori*, *interessi legali di mora*, *tasso di riferimento*, *importo dovuto*.

Si richiama l'attenzione sulla previsione degli interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 3 – Responsabilità del debitore – sancisce il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi di mora sull'importo dovuto in caso di ritardo nel pagamento del prezzo salvo che non dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 4 – Decorrenza degli interessi moratori – gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Ai fini della decorrenza degli interessi moratori i termini sono i seguenti:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

--	--	--	--



c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali, in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dai punti precedenti, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso tali termini non possono essere superiori a sessanta giorni.

La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Se è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, questa non può avere durata superiore ai trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché non sia gravemente iniquo per il creditore.

L'accordo deve essere provato per iscritto.

Tale disposizione va coordinata con il più ampio termine previsto dall'art. 61 - *Collaudi e verifiche tecnico-amministrative* - del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Ateneo, in vigore dal 1 gennaio 2013, riconducendo quest'ultimo alla previsione normativa e agli accordi contrattuali qualora non sussistano le condizioni richieste.

Resta comunque ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali circostanze, se alla scadenza di una delle rate non sia avvenuto il pagamento, gli interessi e il risarcimento previsti sono calcolati esclusivamente sugli importi scaduti.

Ai sensi del successivo **art. 7 – Nullità** – vengono dichiarate nulle le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto se risultano gravemente inique in danno al creditore.

La nozione di iniquità è applicata dal giudice avendo riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero delle somme non tempestivamente pagate.

Se il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.

Art. 5 - Saggio degli interessi - gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali).

Il tasso di riferimento per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo è quello in vigore al 1 gennaio di quell'anno, per il secondo semestre è quello in vigore il 1 luglio di quell'anno.



La notizia del tasso di riferimento viene pubblicata sulla G.U. della Repubblica a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle suddette condizioni sia nella stipula di contratti di acquisizione di beni e servizi (passivi) sia nell'ambito della stipula di contratti di attività per conto terzi (attivi).

Considerato inoltre che, dal 1 gennaio 2013 sarà operativo il Bilancio unico di ateneo e che le disposizioni sul fabbisogno finanziario saranno ancora vigenti, al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento e non incorrere in ritardi che potrebbero generare la corresponsione di interessi moratori a carico dell'Ateneo, i mandati di pagamento dei Dipartimenti (vedi art. 72 del regolamento di contabilità), dovranno essere trasmessi alla firma del Dirigente del Settore risorse economiche (vedi art. 21 del Regolamento di contabilità) almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del pagamento.

Tenuto conto di quanto previsto dal già citato documento "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9, c.1, lett. a, punti 1 e 2, D.L. 1.7.2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009, n. 102" ed in particolare alle previsioni di cui al paragrafo II – Pagamento delle spese, lettera a., in tema di responsabilità per ritardato pagamento, si precisa che in qualunque caso da cui dovesse derivare un ritardato pagamento e una successiva richiesta di corresponsione degli interessi moratori, verranno valutate le cause oggettive e soggettive che ne hanno determinato il verificarsi, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità.

Le suddette disposizioni devono trovare inoltre coordinamento con le disposizioni del D.M. 22/05/2012 e del D.M. 25/06/2012 che disciplinano le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle pubbliche amministrazioni (incluse le Università). A tale riguardo si comunica che verranno fornite ulteriori indicazioni in merito agli interessati appena il quadro normativo sarà sufficientemente chiaro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE

Alberto Domenicali

Allegati: n. 3: 1) Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9, c. 1 lett. a punti 1 e 2, D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n. 102); 2) d.lgs n. 192/2012; 3) d.lgs n. 231/2001).

--	--	--	--

Settore risorse economiche



**Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento
delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti
(art. 9, c. 1 lett. a punti 1 e 2, D.L. 1.7.2009 n. 78
convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n. 102)**

Al fine di evitare il prodursi di circostanze tali da compromettere il rispetto delle scadenze di pagamento pattuite per somministrazioni, forniture ed appalti e generare nuove situazioni debitorie, garantendo altresì il tempestivo pagamento delle somme dovute, si indicano qui di seguito le misure organizzative da adottare da parte degli ordinatori di spesa dei centri di gestione e di spesa e/o dei responsabili di Settore, Servizio, U.A.S. e U.O. per quanto di competenza.

I. Adozione provvedimenti formanti impegno di spesa

La norma obbliga il funzionario che adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa ad accertare preventivamente che i pagamenti che ne conseguono siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Considerato che gli stanziamenti del bilancio dell'Università e dei Centri di gestione sono di competenza, mentre la cassa è gestita in modo indifferenziato, la compatibilità dei pagamenti con i pertinenti stanziamenti è già accertata in sede di assunzione dell'impegno ai sensi dell'art. 16, c. 2 e 4, del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza (da qui in poi Regolamento). Ai fini di accertare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica, invece, vengono in particolare rilievo, con riferimento agli esistenti vincoli inerenti il regime di Tesoreria Unica, i limiti di prelevamento da tale conto disposti dall'art. 3, c. 40, della L. 244/2007 e/o del tetto di fabbisogno assegnato all'Ateneo di cui all'art. 1, c. 637, della L. 296/2006 (ove tale norma, valida per il triennio 2007-2009, sia reiterata per gli anni successivi). Infatti, nel caso in cui in un bimestre l'ammontare complessivo dei pagamenti da effettuare comporti un prelievo dal conto di Tesoreria Unica eccedente i predetti limiti, si rende necessario l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una richiesta di deroga ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 14.2.2008 e, a norma del comma 5 di tale articolo, nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego non possono essere eseguiti pagamenti per somministrazioni, forniture ed appalti. Poiché ciò potrebbe portare a pagamenti intempestivi per tali somme contravvenendo alla norma, si rappresenta la necessità che i Direttori delle Biblioteche e del Centro Linguistico Interfacoltà, in quanto ordinatori di spesa sul bilancio d'Ateneo, e i Responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione centrale:

- a. comunichino al Servizio Economico-Finanziario, almeno entro la fine di ciascun mese, l'ammontare complessivo dei pagamenti – derivanti da impegni già assunti, sia in conto competenza sia in conto residui, e che si prevede di assumere – che si genereranno presumibilmente nel bimestre in corso e/o, a seconda che la scadenza coincida con la fine del bimestre, in quelli successivi dell'esercizio finanziario in corso;
- b. qualora il suddetto Servizio, in relazione alla spesa presunta generata complessivamente sul bilancio d'Ateneo e alla stima delle entrate proprie che non affluiscano al conto di Tesoreria Unica, comunichi il possibile superamento, per il bimestre in cui ricadrebbero i pagamenti come sopra quantificati, dei limiti di prelievo dal suddetto conto di Tesoreria e/o del tetto di fabbisogno assegnato all'Ateneo di cui alle norme citate:



1. riducano le proprie previsioni valutando, in relazione all'urgenza di nuovi impegni per somministrazioni, forniture ed appalti, quali assumere e quali posporre in relazione ai procedimenti in corso e quali di cui differire l'avvio del procedimento;
2. comunichino al Servizio Economico-Finanziario l'ammontare dei pagamenti di cui al punto I.a. così rideterminato, corredato dall'elenco dei nuovi impegni, attendendo per la loro assunzione che detto Servizio comunichi l'esito favorevole di tale riduzione;
- c. qualora il Servizio Economico-Finanziario riscontri che la suddetta riduzione sia sufficiente al possibile venir meno del superamento dei limiti sopra richiamati, ne darà tempestiva comunicazione ai Direttori dei Centri di spesa e ai Responsabili delle unità organizzative interessati; diversamente, sottoporrà alla Direzione amministrativa la valutazione di quali, tra gli impegni ritenuti urgenti da tali soggetti, siano da privilegiare nell'assunzione nel rispetto dei limiti sopra richiamati, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti ai medesimi Direttori o Responsabili che saranno, in tal modo, autorizzati a procedere.

Si ricorda che l'omesso accertamento di compatibilità con le regole di finanza pubblica comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

II. Pagamento delle spese

Con riferimento alle spese per somministrazioni, forniture ed appalti gravanti sul bilancio d'Ateneo:

- a. i Centri di spesa e le unità organizzative che ne dispongono la liquidazione devono trasmettere le relative pratiche per il pagamento al Servizio Economico-Finanziario tassativamente non oltre 10 giorni lavorativi – al netto degli eventuali periodi di chiusura degli stabili decisi dal Senato Accademico – prima della scadenza; le pratiche devono essere elencate in una lista di trasmissione che il suddetto Servizio – verificata la corrispondenza della documentazione allegata agli artt. 17 e 20 del Regolamento e alle istruzioni in materia di accertamento della regolarità contributiva impartite, ad oggi, con Rettorali prot. n. 13589 del 14.7.2009 e n. 21503 del 17.11.2009 – visterà per ricevuta trattenendone una copia; le pratiche rilevate incomplete ai sensi dei suddetti articoli – salvo quanto precisato al punto II.c.3. – saranno depennate dall'elenco e restituite per la loro regolarizzazione; in mancanza del rispetto del termine di cui sopra, il Servizio Economico-Finanziario risponderà di eventuali addebiti conseguenti a ritardato pagamento solo per gli eventuali giorni eccedenti i 10 lavorativi, come sopra definiti, dalla data di trasmissione della pratica;
- b. in presenza di un differimento del pagamento oltre la scadenza inizialmente pattuita a seguito di controversie sull'esecuzione del contratto o del protrarsi dell'attesa del DURC, la circostanza deve essere evidenziata nella pratica trasmessa al Servizio Economico-Finanziario e debitamente documentata allegando copia degli atti intercorsi o della ricevuta di presentazione della tempestiva richiesta di DURC;
- c. qualora, per la natura della spesa, sia richiesto il buono di carico inventariale:
 1. la sua compilazione compete:
 - ai sensi dell'art. 40, c. 2, del Regolamento, al Servizio Economato e Patrimonio nei casi in cui il consegnatario sia il Direttore Amministrativo;



- ai sensi degli artt. 40, cc. 1 e 4, e 41, c. 1, del Regolamento, ai Centri di spesa;
- 2. i preposti ai Centri di spesa ai quali il Servizio Economato e Patrimonio – per le spese di cui compete ad esso la liquidazione – abbia chiesto la trasmissione del buono di carico, sono tenuti a ottemperare nel termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; tuttavia, se – causa particolare difficoltà nel determinare la corrispondenza tra quanto fornito in base all'ordine e quanto fatturato in modo parcellizzato per esigenze del fornitore – sia richiesto un tempo per la compilazione del buono incompatibile con il rispetto del termine di cui sopra, i preposti ai Centri di spesa entro tale scadenza comunicheranno la suddetta circostanza al Servizio Economato e Patrimonio, impegnandosi a consegnare il buono di carico entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta iniziale e, comunque, entro l'esercizio; qualora il Servizio Economato e Patrimonio rilevi l'incompatibilità di tale differimento con il rispetto delle scadenze di pagamento pattuite, è autorizzato a liquidare la spesa corrispondente in deroga all'art. 17, c. 2, del Regolamento;
- 3. il Servizio Economico-Finanziario, in deroga ai citati artt. 17 e 20 del Regolamento, è autorizzato ad accettare pratiche di pagamento sprovviste di buono di carico a condizione che ad esse siano allegati i documenti di consegna e una dichiarazione dei preposti ai Centri di spesa o del Responsabile del Servizio Economato e Patrimonio – a seconda del soggetto cui compete la liquidazione – che, per quest'ultimo anche in base a quanto eventualmente asserito dai preposti ai Centri di spesa, attesti la difficoltà nel determinare la corrispondenza tra quanto fornito in base all'ordine e quanto fatturato in modo parcellizzato per esigenze del fornitore e si impegni a consegnare il buono di carico al Servizio Economico-Finanziario, a integrazione della pratica, entro un massimo di 30 giorni dalla trasmissione di quest'ultima e, comunque, entro l'esercizio; decorso infruttuosamente tale termine, il Servizio Economico-Finanziario è tenuto, con cadenza mensile, a segnalare la circostanza alla Direzione amministrativa per l'adozione delle determinazioni ritenute opportune;
- d. qualora, prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, ai sensi dall'art. 48-bis, c. 1, del D.P.R. 602/1973 sia obbligatoria la verifica di eventuali inadempienze tributarie del creditore mediante richiesta da inoltrare per via telematica a Equitalia Servizi S.p.A., in presenza di possibili ritardi, da documentare, da parte di quest'ultima nel fornire una risposta – ritardi ammessi fino a un massimo di 5 giorni feriali dall'art. 2, c. 2, del D.M. 18.1.2008 – il Servizio Economico-Finanziario è autorizzato, se necessario, a posporre la scadenza di pagamento in misura corrispondente.

Con riferimento alle medesime spese gravanti sul bilancio dei Centri di gestione, qualora ricorrano le medesime condizioni di difficoltà nel determinare la corrispondenza tra quanto fornito in base all'ordine e quanto fatturato in modo parcellizzato per esigenze del fornitore, così che sia richiesto un tempo per la compilazione del buono di carico incompatibile con il rispetto dei termini di pagamento pattuiti, in deroga agli artt. 17, c. 2, e 75, c. 1, lett. b, del Regolamento, sono autorizzati la liquidazione e il pagamento in assenza di buono di carico, a condizione che al mandato siano allegati i documenti comprovanti la regolare esecuzione dell'ordine. Il buono di carico deve tuttavia essere allegato al mandato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione e, comunque, entro l'esercizio.

Vale anche per i Centri di gestione, inoltre, quanto sopra specificato al punto II.d.



III. Condizioni di pagamento

Ai sensi dell'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 231/2002, se non diversamente stabilito nel contratto, la scadenza ordinaria dei pagamenti, in particolare per somministrazioni, forniture ed appalti, è di 30 giorni, allo scadere dei quali si ha l'automatica applicazione di interessi moratori; i 30 giorni decorrono:

- a. dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali se la fattura o richiesta di pagamento è ricevuta prima di tale data o in tale data;
- b. in caso contrario:
 1. a condizione che sia certa la data di ricezione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente:
 - dalla data di ricezione se la fattura o richiesta di pagamento è ricevuta dopo la data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
 - dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se la fattura o richiesta di pagamento è ricevuta prima di tale data;
 2. dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se non sia certa la data di ricezione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il successivo art. 7, inoltre, al c. 1 dispone la nullità di accordi sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, che – avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza – risultino gravemente iniqui in danno del creditore, specificando al c. 2 che gravemente iniquo è da considerare l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

Sotto altro profilo, ai sensi dell'art. 21, c. 1, del D.P.R. 633/1972, la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica. Ora, premesso che l'Università non è al momento in grado di assolvere gli obblighi di conservazione prescritti per documenti formati solo digitalmente e non può, perciò, accettare fatture elettroniche, anche le fatture in formato cartaceo, come interpreta l'Agenzia delle Entrate al punto 2.6.1 c. 10-11 della Circolare n. 45/E del 19.10.2005, possono essere spedite/trasmesse tramite posta elettronica o altri mezzi elettronici e, in questo caso – diversamente da quanto prescritto per le fatture elettroniche – senza che sia necessario il consenso del destinatario, che è inoltre obbligato a "materializzarle" su un documento cartaceo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 45, c. 1, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), tale trasmissione a una pubblica amministrazione non deve essere seguita da quella del documento originale solo a condizione che il mezzo utilizzato sia idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, tra cui il fax e – ex art. 47, c. 2 lett. d, del medesimo D.Lgs. – la posta elettronica certificata.

Pertanto, con riferimento alle spese per somministrazioni, forniture ed appalti:



- a. al fine di contemperare la necessità di disporre del tempo richiesto dalla complessità delle procedure legate alla liquidazione e al pagamento delle spese e l'interesse dei creditori a ricevere i pagamenti in tempi certi ed equi, si sottolinea l'opportunità di pattuire per iscritto con i creditori termini di pagamento consigliabili in via ordinaria in 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, ferma restando la possibilità di concordare termini diversi avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 7, c. 1, sopra richiamato, ad esempio in relazione a più vantaggiose condizioni di fornitura, o alla fissazione di una diversa decorrenza per il pagamento come specificato al punto seguente;
- b. in presenza di forniture e servizi ad alto contenuto tecnologico e informatico di cui all'art. 61, c. 3, del Regolamento tali da comportare, conseguentemente, una particolare complessità del collaudo o verifica tecnico-amministrativa – previsti dall'art. 62 e dagli artt. 64, c. 15, e 65, c. 14, del Regolamento – per l'effettuazione dei quali si prevedano tempi incompatibili con il rispetto delle scadenze di pagamento ordinarie come sopra definite, si consiglia di precisare nell'ordine o nella lettera di affidamento:
 1. che, se la fattura sia spedita prima che sia stata comunicata:
 - l'avvenuta redazione con esito positivo del verbale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - l'intervenuta approvazione del verbale o del certificato, ove prevista;i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di redazione o di approvazione del verbale di collaudo o della verifica tecnico-amministrativa;
 2. il termine dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi entro il quale si prevede di espletare tali adempimenti, avendo cura di determinarlo nella misura più ravvicinata possibile date le suddette condizioni di complessità;
- c. in ogni caso, al fine di rendere certa la data di ricezione – e farla di fatto coincidere con quella di emissione – si raccomanda di precisare nell'ordine o nella lettera di affidamento che:
 1. le fatture non accompagnatorie saranno preferibilmente trasmesse a mezzo fax o – a condizione che ne esista l'originale in formato cartaceo presso il mittente e che quest'ultimo disponga di una casella PEC – con tale mezzo alla pertinente casella PEC dell'unità organizzativa o struttura ordinante;¹
 2. per le fatture accompagnatorie farà fede la data apposta sul documento in sede di consegna della relativa fornitura;
 - 3.
- d. sotto il profilo documentale, per dare certezza alla data di ricezione:
 1. in caso di spedizione della fattura a mezzo PEC, alla stampa del documento allegare quella della ricevuta di consegna e non procedere a registrazione nel corrispondente registro generale di protocollo;

¹ Per quanto riguarda le unità organizzative dell'Amministrazione centrale, il Servizio Segreteria Generale, unico abilitato ad accedere alla casella PEC di tale Amministrazione, trasmetterà giornalmente i messaggi che trasportino fatture all'indirizzo di posta istituzionale dell'unità interessata. Tale indirizzo sarà reso disponibile a domanda dal Servizio SICA.



2. in caso di spedizione tramite il servizio di posta ordinaria, conservare la busta o, in alternativa, istituire uno specifico registro di ingresso in cui elencare le fatture numerate progressivamente in ordine di ricezione;
3. in caso di consegna a mano di fattura non accompagnatoria, apporre la data di ricezione sul documento e farla controfirmare dal latore del medesimo;
- e. in sede di liquidazione della spesa, speciale riguardo deve essere riservato agli obblighi di verifica della regolarità contributiva di cui alle note Rettorali sopra richiamate; in particolare, si rappresenta la necessità che, stanti i lunghi tempi di risposta necessari agli enti preposti, la richiesta del DURC – se il documento in corso di validità non sia già disponibile – sia inoltrata tramite procedura telematica nel più breve tempo possibile dalla data di ricevimento fattura; nel caso l'attesa dell'esito della verifica si protragga in modo tale da non consentire il rispetto dei termini di pagamento pattuiti, si raccomanda di conservare agli atti copia della ricevuta di presentazione della richiesta di DURC a scarico di responsabilità e ai fini di cui al punto II.b. in quanto applicabile;
- f. al fine di affrettare la liquidazione, anche se la stazione appaltante, ai sensi del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, è tenuta all'acquisizione d'ufficio del DURC, è consentito di accettare la presentazione da parte del creditore di una copia in corso di validità di tale documento.

D.Lgs. 9-11-2012 n. 192
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*

Art. 2 *Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192*

Art. 3 *Disposizioni finali*

D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ⁽¹⁾.

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 2012, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l'articolo 10;

Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 *Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;

c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al *decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333*;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del

servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.»;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Nullità). - 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o

la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.»;

h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso;».

Art. 2 *Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192*

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».

Art. 3 *Disposizioni finali*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Epigrafe

Premessa

1. *Ambito di applicazione.*
2. *Definizioni.*
3. *Responsabilità del debitore.*
4. *Decorrenza degli interessi moratori.*
5. *Saggio degli interessi.*
6. *Risarcimento dei costi di recupero.*
7. *Nullità.*
8. *Tutela degli interessi collettivi.*
9. *Modifiche al codice di procedura civile.*
10. *Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.*
11. *Norme transitorie finali.*

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Ambito di applicazione ⁽²⁾.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;

b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

(2) Articolo così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

2. Definizioni ⁽²⁾.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

(3) Articolo così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

3. Responsabilità del debitore.

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così modificato dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

4. Decorrenza degli interessi moratori ⁽⁵⁾.

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al *decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333*;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

(5) Articolo modificato dal comma 11 dell'art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 24 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 11-bis dello stesso art. 62, D.L. n. 1/2012. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

5. Saggio degli interessi ⁽⁶⁾.

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare ⁽⁷⁾.

(6) Articolo così sostituito dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

(7) Il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione prevista nel comma 1 del presente articolo, è stato fissato al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003 dal *Comunicato 10 febbraio 2003* (Gazz. Uff. 10 febbraio 2003, n. 33); al 2,10% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2003 dal *Comunicato 12 luglio 2003* (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160); al 2,02% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 dal *Comunicato 15 gennaio 2004* (Gazz. Uff. 15 gennaio 2004, n. 11); al 2,01% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2004 dal *Comunicato 9 luglio 2004* (Gazz. Uff. 9 luglio 2004, n. 159); al 2,09% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2005 dal *Comunicato 8 gennaio 2005* (Gazz. Uff. 8 gennaio 2005, n. 5); al 2,05% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2005 dal *Comunicato 28 luglio 2005* (Gazz. Uff. 28 luglio 2005, n. 174); al 2,25 % per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2006 dal *Comunicato 13 gennaio 2006* (Gazz. Uff. 13 gennaio 2006, n. 10); al 2,83% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2006 dal *Comunicato 10 luglio 2006* (Gazz. Uff. 10 luglio 2006, n. 158); al 3,58% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 dal *Comunicato 5 febbraio 2007* (Gazz. Uff. 5 febbraio 2007, n. 29); al 4,07% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2007 dal *Comunicato 30 luglio 2007* (Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175); al 4,20% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2008 dal *Comunicato 11 febbraio 2008* (Gazz. Uff. 11 febbraio 2008, n. 35); al 4,10% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2008 dal *Comunicato 21 luglio 2008* (Gazz. Uff. 21 luglio 2008, n. 169); al 2,50% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2009 dal *Comunicato 2 febbraio 2009* (Gazz. Uff. 2 febbraio 2009, n. 26); all'1% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2009 dal *Comunicato 28 agosto 2009* (Gazz. Uff. 28 agosto 2009, n. 199); all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2010 dal *Comunicato 18 febbraio 2010* (Gazz. Uff. 18 febbraio 2010, n. 40); all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2010 dal *Comunicato 16 agosto 2010* (Gazz. Uff. 16 agosto 2010, n. 190); all'1% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2011 dal *Comunicato 8 febbraio 2011* (Gazz. Uff. 8 febbraio 2011, n. 31); all'1,25% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2011 dal *Comunicato 18 luglio 2011* (Gazz. Uff. 18 luglio 2011, n. 165); all'1% per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2012 dal *Comunicato 27 gennaio 2012* (Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22); all'1% per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2012 dal *Comunicato 13 luglio 2012* (Gazz. Uff. 13 luglio 2012, n. 162).

6. Risarcimento dei costi di recupero ⁽⁸⁾.

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

(8) Articolo così sostituito dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

7. Nullità ⁽⁹⁾.

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.

(9) Articolo così sostituito dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

8. Tutela degli interessi collettivi.

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso ⁽¹⁰⁾;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

(10) Lettera così sostituita dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012.

9. Modifiche al codice di procedura civile.

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole «decreto motivato», sono aggiunte le seguenti: «da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso»;

b) ... ⁽¹¹⁾,

3. ... ⁽¹²⁾.

(11) Sostituisce il secondo periodo del secondo comma dell'art. 641 del codice di procedura civile.

(12) Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 648 del codice di procedura civile.

10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.

1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, L. 18 giugno 1998, n. 192.

11. Norme transitorie finali.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
